

**Politiche interne in materia di controlli
sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse
nei confronti dei soggetti collegati**



Approvato dal Consiglio di Amministrazione del **03 aprile 2019**

1. Premessa

La Circolare di Banca d'Italia n° 285/2013 prevede che, con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate, si applichino specifiche disposizioni in materia di controlli interni e responsabilità degli organi aziendali contenute nel Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV della Circolare n. 263/2006 (di seguito le “**Disposizioni**”). Tali disposizioni mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

2. Obiettivo del documento

Il presente documento, denominato “*Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati*” (il “**Documento**”) raccoglie e porta a definizione in un testo organico le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati (le “**Politiche Interne**”), adottate dal Banca, al fine di garantire – nell’ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni – il costante rispetto dei limiti prudenziali, delle procedure deliberative individuate, oltre che, conformemente ai principi di sana e prudente gestione, perseguire l’obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Il presente Documento è comunicato all’Assemblea dei Soci attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet www.bancodellerevinezia.it e dando menzione di ciò in sede assembleare.

3. Perimetro di applicazione e mappatura dei soggetti

Il perimetro di applicazione della normativa comprende:

3.1. Parte Correlata

- 1) *Esponente*; gli amministratori, i sindaci effettivi, i sindaci supplenti, il Direttore Generale e Vice Direttore Generale;
- 2) *Partecipante*; coloro che detengono una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto; inoltre sono annoverati anche coloro che detengono il controllo o che esercitano influenza notevole anche congiuntamente con altri. Possono essere differenziati fra finanziari o meno. Sono per BTV annoverati in questo ambito i soci sottoscrittori di un eventuale patto di sindacato.
- 3) *un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali o partecipanti da un rapporto tale che, delle sue obbligazioni, detto o detti esponenti o partecipanti siano tenuti a rispondere personalmente; tale ipotesi ricorre quando il soggetto (per lo più obbligato o contraente) sia:*
 - a. *una società semplice o in nome collettivo della quale l’esponente o il partecipante sia socio;*
 - b. *una società in accomandita semplice od in accomandita per azioni della quale egli sia socio accomandatario;*
 - c. *una società di capitali di cui l’esponente o il partecipante sia unico azionista, limitatamente alle previsioni dell’articolo 2325 2° comma c.c.*

Le eventuali società qui evidenziate possono essere non finanziarie o finanziarie;
- 4) i soggetti (eventualmente anche non soci) diversi dal partecipante che possono nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione anche sulla base di accordi formalizzati (es. patti) o clausole statutarie;
- 5) società che sono soggette al controllo od all’influenza notevole della Banca, anche congiuntamente a terzi; *anche in questo caso esiste differenziazione fra tipologia finanziaria e non finanziaria.*

3.2. Soggetti Collegati

L’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti Connessi alla medesima.

3.3. Soggetti Connessi

Si intendono soggetti connessi:

1. Una società o una impresa anche costituita in forma non societaria della quale una predetta parte correlata abbia il controllo ai sensi dell’articolo 93 del TUF o 23 del TUB che ampliano il significato di controllo previsto dall’articolo 2359 c.c.
2. I soggetti che controllano una parte correlata anche partecipante ovvero i soggetti sottoposti a comune controllo con una parte correlata;
3. Stretti familiari di una parte correlata; si tratta dei parenti fino al secondo grado, del coniuge non legalmente separato, del convivente more uxorio, dei figli di quest’ultimo.
4. Le società e le imprese controllate dai soggetti.

3.4. Soggetti 136 Tub

Ciascuno dei soggetti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 136 del TUB ed in particolare gli esponenti aziendali della Banca.

3.5. Stretti Familiari

I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Al fine della mappatura dei soggetti rientranti nella normativa in parola la Banca si è dotata di una specifica scheda ricognitiva da far sottoscrivere ai soggetti coinvolti nel processo in parola, con periodicità annuale ovvero infrannuale in caso di necessità. Con le informazioni presenti nella suddetta scheda la Banca provvede a inserire i dati all'interno del sistema informativo al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni e il rispetto della normativa interna e esterna.

4. Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici

Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse. In tale ambito, ai sensi delle Disposizioni, si considerano, ad esempio, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria, alle attività di consulenza e assistenza prestata nei confronti della clientela e di altre controparti. Si richiamano altresì le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione del credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, nonché quelle in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, in attuazione dell'articolo 6, comma 2-bis, D.Lgs. 58/1998. In particolare, in relazione all'attività svolta e alle strategie della Banca, sono individuate le seguenti aree di operatività e tipologie di rapporti economici, con riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse nei confronti dei soggetti così come definiti dalle citate Disposizioni:

- Finanziamenti attivi;
- Passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- Operazioni su partecipazioni;
- Operazioni su immobili;
- Operazioni di raccolta diretta;
- Finanza per la clientela;
- Contratti/accordi/intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- Servizi finanziari/ di pagamento.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalla Procedura, possono essere classificate nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto ai fondi propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%.

Operazioni di minore rilevanza

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

Operazioni ordinarie

Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Operazioni di importo esiguo

Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000. La Banca non si avvale della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza.

5. Propensione al rischio in relazione al profilo strategico e alle caratteristiche organizzative del Banco delle Tre Venezie

Nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, i limiti che la Banca è tenuta a rispettare, ai sensi delle Disposizioni, nell'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati riferiti ai Fondi Propri, sono i seguenti:

SOGGETTO	Limite Normativo	Limite Banca
Esponente		
• Amministratore	5%	Indipendentemente dai Fondi Propri non si superano i 2,5 euro/mln di accordato per ciascun soggetto sempre comunque nei limiti previsti dalla normativa
• Amministratore indipendente	5%	Nessuna concessione se non per operazioni attinenti la persona di natura non speculativa, quali ad esempio l'acquisto della prima casa, dell'auto, ristrutturazioni ecc.
• Sindaco effettivo	0%	0%
• Sindaco supplente	100%	100%
• Direttore generale	5%	Indipendentemente dai Fondi Propri non si superano i 2,5 euro/mln di accordato per ciascun soggetto sempre comunque nei limiti previsti dalla normativa
Partecipante		
• Se la partecipazione supera il 10% del capitale	5%	Indipendentemente dai Fondi Propri non si superano i 2,5 euro/mln di accordato per ciascun soggetto sempre comunque nei limiti previsti dalla normativa
• Se la partecipazione consente previo accordi (es. patto di sindacato) di detenere il controllo o l'influenza notevole	5%	Indipendentemente dai Fondi Propri non si superano i 2,5 euro/mln di accordato per ciascun soggetto sempre comunque nei limiti previsti dalla normativa
Soggetto Finanziario e non Finanziario		
• Soggetto non finanziario in grado di nominare da solo uno o più amministratori	7,5%	Indipendentemente dai Fondi Propri non si superano i 2,5 euro/mln di accordato per ciascun soggetto sempre comunque nei limiti previsti dalla normativa
• Soggetto finanziario in grado di nominare da solo uno o più amministratori	10,00%	10,00%
• Società non finanziaria su cui la banca ha il controllo o una influenza notevole	15,00%	15,00%
• Società finanziaria su cui la banca ha il controllo o una influenza notevole	20,00%	20,00%
Soggetto Connesso		
• Società della quale la parte correlata ha il controllo	Stesso limite della parte correlata cui è connesso	Stesso limite della parte correlata cui è connesso
• Soggetti che controllano una parte correlata o sono sottoposti a comune controllo con essa	Stesso limite della parte correlata cui è connesso	Stesso limite della parte correlata cui è connesso
• Società presso la quale l'esponente è esponente o società da questa controllata o che la controlla	100%	100%
• Stretto familiare - parente 2° grado, coniuge, convivente more uxorio e figlio di questo	Stesso limite della parte correlata cui è connesso	Stesso limite della parte correlata cui è connesso
• Società controllata da uno stretto familiare di parte correlata	Stesso limite della parte correlata cui è connesso	Stesso limite della parte correlata cui è connesso

6. Sistema dei Controlli

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nella presente Policy è una prerogativa della Banca al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza. Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate dai soggetti collegati.

In tale contesto:

La funzione Controllo Rischi esercita le seguenti attività:

- Supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- Propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- Collabora con il Direttore Generale per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- Cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- Elabora apposita reportistica direzionale;
- Valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- Verifica la coerenza dell'operatività delle diverse strutture e unità operative della Banca con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

In tale contesto, l'Ufficio Controllo Rischi ha l'onere di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento.

a. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati. Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

b. Il ruolo delle Funzioni di Revisione Interna e di Conformità

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito anche alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit. La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. In particolare, la Funzione di Conformità:

- Valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- Fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali e alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- Presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;
- Collabora con l'Ufficio Organizzazione alla definizione di adeguate attività formative in merito alla disciplina in parola.

Alla luce dell'entrata in vigore della presente disciplina, la Funzione di Conformità della Banca include tale normativa nel proprio perimetro di riferimento.

La Funzione di Revisione Interna valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia i processi di controllo adottati dalla Banca. In particolare:

- Verifica l'osservanza delle politiche interne;
- Segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale;
- Riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- Suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.